



## **Comune di Sestola**

(Provincia di Modena)

**VARIANTE SPECIFICA AL PIANO TERRITORIALE PARCO REGIONALE ALTO APPENNINO MODENESE**

**AI SENSI DELL'ART. 53 L.R. 24/2017 E S.M.I.**

**Servizio Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente:**

Il Responsabile del procedimento: Arch. Giovanni Cerfogli

**Gruppo di progettazione:**

Servizio Urbanistica, Edilizia Privata, Ambiente:

Arch. Giovanni Cerfogli - Responsabile del Servizio

Geom. Augusto Pancani - Tecnico Istruttore

Collaboratori:

Arch. Denis Bertonecelli – Responsabile Settore Tecnico Comune di Montecreto

A seguito delle due sedute delle Conferenze di Servizi del 02/07/2021 e del 06/10/2021, con il Comune di Montecreto capofila, per l'approvazione dei progetti per il *POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO TECNICO IMPIANTI DI INNEVAMENTO DELLA STAZIONE INVERNALE DEL CIMONE E COSTRUZIONE O ADEGUAMENTO DELLA CAPACITA' IDRICA DEGLI INVASI*; è stato rilevato che la stazione di pompaggio e la cabina elettrica di trasformazione di Sestola in progetto ricadono in zona Pre-Parco e, non essendo possibile lo spostamento in altra zona, per la realizzazione della stazione stessa è necessario procedere ad una procedura di variante al Piano del Parco (PTP) ai sensi dell'art. 53 della L.R. 24/2017, poiché l'art. 10.2 del Piano stesso non prevede nuove realizzazioni;

Pertanto è stato attivato il procedimento unico, ai sensi dell'art.53 L.R. 24/2017, per l'approvazione della localizzazione della nuova stazione di pompaggio e della cabina elettrica in variante agli strumenti urbanistici, proponendo la seguente variante normativa:

**PIANO TERRITORIALE**  
**PARCO REGIONALE ALTO APPENNINO MODENESE**  
**(L.R. 2 Aprile 1988, n. 11)**

**NORME DI ATTUAZIONE**  
**Aprile 1997**

**Approvato dalla Regione Emilia Romagna con Deliberazione di Giunta n. 3337 del 23/12/1996**

.....

**10.2 - Attività non compatibili**

Oltre a specifiche prescrizioni contenute negli articoli successivi relativi alle zonizzazioni, sono considerate non compatibili con le finalità del Parco e pertanto vietate in tutto il territorio del Parco e del Preparco:

- l'impianto di nuove discariche di rifiuti urbani, speciali, tossici e nocivi;
- le attività zootecniche di tipo intensivo;
- tutte le attività agricole o industriali, intensive, ritenute tali dal C.T.S.;
- le attività estrattive, a meno di progetti specifici legati al recupero di tecniche e tradizioni culturali, previo parere favorevole del C.T.S.;
- interventi a carico degli impianti sciistici, diversi dalla manutenzione ordinaria, se non compresi nei Progetti di interventi Particolareggiato di cui all'art. ~~20~~ 19 delle presenti Norme, **ad esclusione degli interventi di miglioramento e potenziamento della rete di innevamento esistente da realizzarsi nel rispetto dei criteri di cui al punto 11 dell'art. 19.**
- La pratica di campeggio libero;
- L'accensione di fuochi all'aperto, se non nelle aree di sosta appositamente attrezzate;
- L'installazione di pannelli pubblicitari, permanenti o provvisori ed eccezione delle insegne e delle indicazioni relative alle attività produttive ed ai servizi pubblici e privati evi esistenti, nonché delle indicazioni aventi finalità turistica locale, ai sensi delle disposizioni dell'art. 33 del P.T.P.R.;
- tutte le attività agonistiche ad elevato impatto ambientale, ritenute tali dal C.T.S. .

Sarà compito dell'ente di gestione realizzare un censimento delle attività incompatibili con le finalità del Parco già esistenti, prevedendo per queste il monitoraggio degli effetti e prescrivendo la mitigazione degli impianti.

.....